

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2017
195/2017/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 marzo 2017

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lett. c);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, come introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, in particolare, l'art. 45;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 29 settembre 2004, 168/04, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito: deliberazione 168/04);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2005, 215/05;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2010, VIS 191/10;
- la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2011, VIS 41/11;
- la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2012, 33/2012/S/gas (di seguito: deliberazione 33/2012/S/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 134/2013/S/gas.
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, recante "Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas).

FATTO:

1. L'esame dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione di gas in relazione ai metri di rete in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2010, ha evidenziato alcune inadempienze in merito al rispetto dell'obbligo previsto dalla regolazione di sostituzione di tali condotte da parte di Società italiana per il gas p.a. (di seguito: Italgas o società).
2. Sulla base delle predette comunicazioni, con lettera 22 luglio 2011 (prot. Autorità 19703) gli Uffici dell'Autorità hanno inviato una richiesta di informazioni ad Italgas, alla quale la società ha dato riscontro con nota del 16 settembre 2011 (prot. 23696).
3. Alla luce degli elementi acquisiti, l'Autorità ha avviato, con deliberazione 33/2012/S/gas, un procedimento sanzionatorio nei confronti di Italgas, per non aver questa rispettato - con riferimento all'impianto di Venezia - l'obbligo di risanare o sostituire, entro il 31 dicembre 2010, almeno il 50% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG.
4. Con nota del 12 marzo 2012 (prot. Autorità 7355), la Federazione Nazionale Consumatori e Utenti ha chiesto di intervenire nel procedimento, nonché di accedere agli atti (accesso consentito con nota del 16 marzo 2012 - prot. 8162). Nella stessa data, Italgas (prot. 8117) ha chiesto l'accesso agli atti del procedimento e di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio (accesso consentito il 3 luglio 2012 - prot. 20219).
5. La società non ha prodotto argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

6. L'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG, prevede che l'impresa distributrice, che gestisce reti con condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003 e non ancora risanate, provveda alla loro sostituzione o risanamento entro il 31 dicembre 2010, nella misura minima del 50% della lunghezza di tali condotte. L'obbligo di sostituzione o risanamento si riferisce a ciascun impianto di distribuzione, come previsto dall'articolo 2, comma 1, della RQDG.
7. Gli elementi acquisiti dagli Uffici evidenziano che Italgas, al 31 dicembre 2010, con riferimento all'impianto di Venezia, aveva risanato circa 21.308 metri su complessivi 53.533 metri delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo in esercizio al 31 dicembre 2003, ossia il 39,79% circa del totale delle condotte da risanare.
8. La società è risultata inadempiente all'obbligo di cui all'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

9. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
10. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta di Italgas si connota per la sua particolare gravità, anzitutto in quanto idonea a pregiudicare interessi di particolare rilievo quali l'incolumità e la sicurezza delle persone e delle cose, beni giuridici tutelati dalla norma violata. La gravità dell'inadempimento contestato emerge anche considerando che la quota di risanamento realizzata al 31 dicembre 2010 (39,79%) si discosta sensibilmente da quella di obbligo (50%). La violazione è circoscritta ad uno solo dei numerosi impianti (497) gestiti da Italgas al 2010 (quello di Venezia dove, in considerazione dei luoghi in cui sono poste le condotte, il rischio di dispersione è comunque piuttosto basso). La società, con la comunicazione di cui all'articolo 28, comma 2, lett. c), iv), della deliberazione 574/2013/R/gas, ha dichiarato che al 31 dicembre 2014 aveva provveduto al risanamento/sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo, in esercizio al 31 dicembre 2003, con riferimento all'impianto di Venezia.
11. Con riferimento al criterio *dell'opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
12. Con riferimento alla *personalità dell'agente* si rileva che la società è stata già destinataria di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità, tanto per violazioni di natura analoga rispetto a quelle in contestazione che per violazioni di tipo diverso: si tratta, in particolare, delle deliberazioni 215/05, per dichiarazioni non veritiere in materia di gestione delle richieste di prestazioni; VIS 191/10, per il mancato rispetto del termine di corresponsione degli indennizzi automatici in materia di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas naturale; VIS 41/11, per violazione del medesimo obbligo di sostituzione in discussione rapportato al 31 dicembre 2008 e della deliberazione 134/2013/S/gas, per la violazione dell'obbligo di messa a disposizione dei dati di misura del gas naturale.
13. Per quanto attiene al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, risulta che la società abbia realizzato, per il 2011, nello svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, un fatturato pari ad euro 793.500.000

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Italgas, nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 12, comma 7, lett. b), della RQDG;
2. di irrogare, a Italgas, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 204.000 (duecentoquattromila/00);
3. di ordinare, a Italgas, di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/1997;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui sopra, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Italgas, di comunicare, all'Autorità, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato nonché, via mail, all'indirizzo riscossione@autorita.energia.it;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Italgas, Largo Regio Parco 9, 10153 Torino e all'indirizzo pec italgas@pec.italgas.it, nonché a Federconsumatori - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti, via Palestro 11, 00185 Roma e all'indirizzo pec federconsumatori-nazionale@pec.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni